C12182 - CASSA CENTRALE BANCA–CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST/NORD EST ASSET MANAGEMENT
Provvedimento n. 27304

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., pervenuta in data 26 luglio 2018 e successivamente integrata in data 31 luglio 2018;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (di seguito, "Cassa Centrale Banca") è la capogruppo del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (di seguito, anche "il Gruppo") ai sensi degli articoli 33 e ss. del Decreto Legislativo n. 385/1993 (recante Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito anche "TUB") e successive modifiche. Il costituendo Gruppo riunisce 95 Casse affiliate, che detengono l'84,92% delle azioni di Cassa Centrale Banca, ed operano nei diversi mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale, nonché nel settore del risparmio gestito, del *leasing*, degli strumenti di pagamento e nei comparti del settore assicurativo[1].
Il fatturato, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), realizzato da Cassa Centrale Banca nel 2017 è pari a circa *[495-700]*[*] milioni di euro.

2. Nord Est Asset Management S.A. (di seguito, "NEAM") è una società di gestione del risparmio di diritto lussemburghese, avente ad oggetto l'attività di promozione e gestione di fondi comuni di investimento. NEAM è stata costituita nel 1999 da Cassa Centrale Banca e Federazione Veneta BCC, che, dal punto di vista *antitrust*, ne detengono il controllo congiunto, partecipando ciascuna al 50% al capitale sociale della stessa.
Il fatturato realizzato da NEAM nel 2017 è stato pari a circa *[30-100]* milioni di euro.

II. LA DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione, da parte di Cassa Centrale Banca, dell'intera partecipazione attualmente detenuta dalla Federazione Veneta BCC in NEAM, pari al 50% del capitale sociale di quest'ultima. Ad esito dell'operazione, Cassa Centrale Banca verrà a detenere l'intero capitale sociale di NEAM e la controllerà in via esclusiva.

III. LA QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è superiore a 30 milioni di euro.

[1] *[Cfr. caso C12169 – Costituzione Gruppo Centrale Banca.]*

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

IV. VALUTAZIONI

5. Prima di procedere all'analisi dei mercati rilevanti, appare opportuno sottolineare come l'impatto dell'operazione in termini di costituzione e/o rafforzamento di una posizione dominante e di analisi dell'impatto competitivo verrà valutato anche con riferimento alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo promosso da Cassa Centrale Banca.
Si precisa al riguardo che Cassa Centrale Banca è la capogruppo designata del suddetto Gruppo Bancario Cooperativo, la cui costituzione trae origine dalle modifiche apportate al TUB dal D.L. n. 18/2016, convertito in Legge n. 49 dell'8 aprile 2016 e dalla successiva regolamentazione emanata dalla Banca d'Italia (19° aggiornamento alla Circolare n. 285/2013, pubblicato il 2 novembre 2016). L'operazione di costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo è stata autorizzata all'Autorità in data 1° agosto 2018[2].
6. L'operazione riguarda il settore del risparmio gestito e in particolare le attività relative alla gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare. Rispetto a tali servizi, si distingue una fase della gestione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto. La fase della produzione, secondo prassi costante dell'Autorità, ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, considerando la ridotta mobilità della domanda, la dimensione geografica è stata per prassi definita dall'Autorità, in prima approssimazione, a livello provinciale.
7. Nel mercato della produzione, Cassa Centrale Banca non è attiva (né allo stato attuale né ad esito della costituzione del Gruppo), mentre NEAM detiene in Italia, sulla base dei dati comunicati dalle Parti, una quota *[inferiore all'1*%].
8. Per quanto attiene alla distribuzione dei fondi comuni d'investimento, è necessario distinguere i diversi mercati locali. Con riguardo al mercato della provincia di Trento, l'operazione non avrà impatti significativi, in considerazione della circostanza che l'unico fondo istituito e promosso da NEAM è già distribuito, in via pressoché esclusiva, dal costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca tramite le banche di credito cooperativo affiliate, con una quota di mercato pari al *[1-5%]* (dati stimati dalle Parti). Con riguardo agli altri mercati locali, l'incremento delle quote di mercato risulta del tutto marginale, in ogni caso contenuto entro un massimo del 3,5% nella provincia di Bolzano e inferiore al 2% in tutti le altre province. In nessuna provincia, ad esito dell'operazione, Cassa Centrale Banca deterrà una quota di mercato superiore al 15%. A fronte di tale *screening* preliminare, in ragione del valore contenuto della posizione delle Parti negli ambiti geografici provinciali del mercato in questione, non emergono criticità concorrenziali tali da rendere necessario un approfondimento circa le condizioni concorrenziali in un ambito geografico più ristretto.
9. L'operazione, pertanto, anche considerata con riferimento alla futura costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, non risulta idonea a modificare, in modo significativo, l'assetto concorrenziale nel mercato in esame.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[2] *[Cfr. caso C12169 – Costituzione Gruppo Centrale Banca.]*